TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 92

Schedario dei titolari di patenti di guida

Presso ogni Ispettorato della motorizzazione civile e' istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida. Nello schedario sono annotati:

a) le violazioni delle norme di comportamento indicate nell'art. 91, comma terzo;

b) gli investimenti indicati nell'art. 91, comma quinto;

c) i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca delle patenti. Dei provvedimenti adottati sara' data notizia al Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-92-schedario-dei-titolari-di-patenti-di-guida/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it